

STATUTO FNP CISL PAVIA LODI
APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE 16 DICEMBRE 2016

STATUTO FNP CISL PAVIA LODI	VARIAZIONI
<p style="text-align: center;">PARTE I NORME GENERALI COSTITUTIVE</p> <p style="text-align: center;">Capitolo I: Costituzione</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 1</u></p> <p>E' costituita la Federazione Nazionale Pensionati CISL della Lombardia (di seguito anche FNP Lombardia) con sede in Milano. Essa è articolazione della Federazione Nazionale Pensionati della CISL (di seguito anche FNP o FNP CISL) della quale fa propri gli scopi e le finalità, così come indicati dagli articoli 1 e 2 dello Statuto FNP, con il limite del territorio e delle competenze proprie.</p> <p>Essa è l'Organizzazione regionale dei Pensionati provenienti da tutte le categorie ed aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).</p> <p>Obiettivo principale della FNP è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale che a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e morali, a livello individuale e sociale.</p> <p>Secondo questi indirizzi sono impegni fondamentali della FNP, nell'ambito dell'azione politica confederale: la tutela della previdenza, della salute, della assistenza e dell'ambiente, le condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del Paese.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 2</u></p> <p>La FNP CISL Lombardia, per il territorio di propria competenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione Nazionale, sulle materie di competenza della Regione Lombardia. Cura e coordina, inoltre, tutti gli aspetti organizzativi della FNP in Lombardia.</p>	

Statuto Fnp-Cisl Lombardia

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE 27 FEBBRAIO 2017

STATUTO FNP CISL LOMBARDIA	VARIAZIONI
<p style="text-align: center;">PARTE I NORME GENERALI COSTITUTIVE</p> <p style="text-align: center;">Capitolo I: Costituzione</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 1</u></p> <p>E' costituita la Federazione Nazionale Pensionati CISL della Lombardia (di seguito anche FNP Lombardia) con sede in Milano. Essa è articolazione della Federazione Nazionale Pensionati della CISL (di seguito anche FNP o FNP CISL) della quale fa propri gli scopi e le finalità, così come indicati dagli articoli 1 e 2 dello Statuto FNP, con il limite del territorio e delle competenze proprie.</p> <p>Essa è l'Organizzazione regionale dei Pensionati provenienti da tutte le categorie ed aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL). Obiettivo principale della FNP è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale che a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e morali, a livello individuale e sociale.</p> <p>Secondo questi indirizzi sono impegni fondamentali della FNP, nell'ambito dell'azione politica confederale: la tutela della previdenza, della salute, della assistenza e dell'ambiente, le condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del Paese.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 2</u></p> <p>La FNP CISL Lombardia, per il territorio di propria competenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione Nazionale, sulle materie di competenza della Regione Lombardia. Cura e coordina, inoltre, tutti gli aspetti organizzativi della FNP in Lombardia.</p>	

Capitolo II: Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 3

L'iscrizione alla FNP CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun pensionando o pensionato, che di essa condivide principi e finalità. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, e ad eleggere i propri rappresentanti nelle strutture di base ed i propri delegati alle varie istanze congressuali. Hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione, hanno il diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi statutari e di partecipare all'attività sindacale. Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla FNP CISL. E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

Capitolo III: Strutture e scopi

Articolo 4

La FNP CISL Lombardia si articola in FNP CISL Territoriali – così come previsto per la USR - che, a loro volta, si articolano in Strutture di base denominate RLS (Rappresentanze Locali Sindacali). In ogni Territorio possono essere organizzate delle Zone sindacali.

Articolo 5

Sono compiti della Federazione Nazionale Pensionati CISL Lombardia, nell'ambito della Regione stessa:

a) perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità e della povertà, così da permettere ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere



conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tal scopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionati in maniera perequativa, automatica e permanente, un trattamento economico analogo a quello praticato a pari livello in attività di servizio, in modo da prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;

b) promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati e delle persone anziane;

c) perseguire una adeguata legislazione sociale partecipando alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate agli anziani e ai pensionati;

d) tutelare gli interessi degli iscritti, purché rientrino nelle finalità della Organizzazione, anche fornendo loro un'adeguata assistenza legale;

e) rafforzare solidali rapporti con le altre Federazioni della CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale, procedendo attraverso la continuità associativa, alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della CISL, a partire dalle strutture di base. A tal fine, per meglio tutelare gli interessi dei pensionati, la FNP designa a livello territoriale e regionale, in ogni Consiglio Generale di Categoria, un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;

f) promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di Servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, in particolare di quelle sole e non autosufficienti.

In tale ottica la FNP promuove la costituzione dell'Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà), che opera a vari livelli, al fine di sviluppare attività ed iniziative di volontariato;

g) operare in ambito locale attraverso le RLS, in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente;

h) mantenere i collegamenti con la Segreteria Nazionale;

i) mantenere il collegamento e la rappresentanza con l'Unione Sindacale Regionale, con i responsabili



dei Servizi, con la Presidenza dell'Anteas Lombardia e degli Organismi collaterali della CISL (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Adiconsum, Inas, etc.);

j) rappresentare la categoria presso gli Enti politici e amministrativi della Regione Lombardia.

Sul piano internazionale la FNP Lombardia intende:

a) favorire l'azione comune con i Sindacati dei pensionati e/o con le Associazioni democratiche ed autonome degli anziani di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale che li renda protagonisti dei loro destini;

b) promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Sulla base di questi indirizzi, la FNP fa parte della Federazione Europea dei Pensionati ed Anziani (FERPA), che è una delle componenti della CES (Confederazione Europea dei Sindacati). La FNP si impegna, inoltre, ad allargare i rapporti con i Sindacati democratici dei pensionati e degli anziani di tutto il mondo, al fine di conservare la pace nel progresso.

La FNP intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell'attività sindacale, nell'ambito del sistema democratico, nella assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai Partiti, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei suoi fini.

Articolo 6

La FNP CISL Lombardia, in sinergia con la FNP Nazionale, provvede in sede regionale a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, sociale ed organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte alle Istituzioni;
- coordinare ed omogeneizzare gli interessi e le aspettative dei pensionati, fissando gli indirizzi di politica rivendicativa, sviluppando il ruolo concertativo della categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;

AGGIUNGERE DUE NUOVI PUNTI:

k) promuovere, per il raggiungimento degli obiettivi, di cui al comma 4 e 5 dell'articolo 1, con l'azione sindacale, la contrattazione sociale di prossimità;

i) favorire sul territorio la diffusione del Segretariato Sociale.

- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità, tra uomini e donne, al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio fra i generi.

Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;

- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere nel quadro degli indirizzi stabiliti negli organi, le strutture territoriali e, d'intesa con queste, le RLS nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi: tra i quali, in particolare, la formazione, l'informazione e l'attività di ricerca, anche attraverso iniziative decentrate a livello regionale e territoriale.

PARTE II

NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV: Il Consiglio Generale

Articolo 7

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dallo Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Nei Consigli Generali, a tutti i livelli, dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi, non potrà essere inferiore al 30%. Del Consiglio Generale, a tutti i livelli, fa parte di diritto un rappresentante delle categorie più deboli (pensionati sociali e/o invalidi civili) proveniente dalle stesse, che viene nominato dai Consigli Generali competenti su proposta della Segreteria.



Articolo 8

Il Consiglio Generale, su proposta del Segretario Generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, la composizione della stessa determinando la presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed il numero dei componenti la Segreteria.

Capitolo V: Il Collegio dei Sindaci

Articolo 9

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione; adempie, inoltre, a norma dell'Articolo 2397 (Composizione del collegio) e seguenti del Codice Civile qualora applicabili.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo, sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale, e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Congresso e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è composto da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti.

Capitolo VI: Rotazioni e limiti di età

Articolo 10

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per i Segretari Generali e Aggiunti, nonché per i componenti le Segreterie Regionali e Territoriali, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.

È prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in Segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 (due) anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera

<p>presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale della Struttura interessata. In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di Segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 (dieci) anni. Per il calcolo dei mandati, le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di riagggregazione, nei casi in cui questi ultimi avvengano nei confini della stessa provincia. Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle Segreterie a livello regionale e territoriale, il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di Segreteria. Per le Segreterie delle RLS, il limite massimo dei mandati è fissato a 3 (12 anni). Il compimento del 76° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di Segreteria delle RLS. I dirigenti che ricoprono incarichi di Segreteria in difformità alle norme contenute nel presente articolo, decadono automaticamente.</p>	<p>→ AGGIUNGERE DOPO SEGRETERIA: <i>Regionale e Territoriale.</i></p> <p>→ AGGIUNGERE DOPO INCARICO: <i>di Coordinatore RLS e componente</i></p> <p>→ AGGIUNGERE DOPO INCARICHI: <i>di Coordinatore e componente</i></p>
<p>PARTE III GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE</p>	
<p>Capitolo VII: Definizione degli organismi</p>	
<p><u>Articolo 11</u></p>	
<p>Sono Organi della FNP CISL Lombardia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il Congresso Regionale; 2. il Consiglio Generale; 3. il Comitato Esecutivo; 4. la Segreteria Regionale; 5. il Collegio dei Sindaci. 	
<p>Capitolo VIII: Il Congresso Regionale</p>	
<p><u>Articolo 12</u></p>	
<p>Il Congresso Regionale è l'organo massimo deliberante della FNP CISL Lombardia; esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in corrispondenza con il Congresso FNP Nazionale, fatte salve eventuali convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso Regionale può essere richiesta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dal Consiglio Generale a maggioranza dei due 	



terzi dei suoi componenti;

b) da un numero di iscritti della FNP CISL Lombardia non inferiore ad un terzo del totale; le firme per le richieste devono essere raccolte attraverso le FNP Territoriali, che si rendono responsabili dell'autenticità delle stesse.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso Regionale devono essere motivate.

Ogni quattro anni, a metà del mandato congressuale, allo scopo di verificare e stimolare l'attività politico-organizzativa a livello locale, è previsto lo svolgimento della Assemblea Regionale Programmatica ed Organizzativa.

Articolo 13

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Regionale, secondo le indicazioni della CISL e della FNP Nazionale; deve essere portato a conoscenza delle FNP Territoriali almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 14

Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi delle rispettive FNP Territoriali, che sono in regola col tesseramento confederale. Partecipano inoltre, col diritto di parola, se non delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente e subentrante. Il Regolamento congressuale detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Articolo 15

Il Congresso Regionale fissa l'indirizzo generale della Federazione, ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale, i delegati al Congresso della USR, i delegati al Congresso della FNP Nazionale e il Collegio dei Sindaci. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti), ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo IX: Il Consiglio Generale

Articolo 16

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della FNP della Lombardia, tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce, almeno tre volte l'anno, ed ha il compito di definire le linee di politica sindacale sociale ed organizzativa della FNP, sulla base delle deliberazioni del Congresso Regionale ed in sinergia con le deliberazioni del Congresso Nazionale. Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

Articolo 17

Il Consiglio Generale elegge al suo interno, con votazioni segrete e separate:

- a) il Segretario Generale, l'eventuale Segretario Generale Aggiunto e gli altri componenti della Segreteria;
- b) il Comitato Esecutivo FNP CISL Lombardia.

Al Consiglio Generale spetta inoltre il compito di:

- a) convocare il Congresso in sessione ordinaria e, se necessario, in sessione straordinaria;
- b) approvare il Regolamento Congressuale;
- c) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto Regionale, in armonia con le disposizioni della Confederazione e della FNP Nazionale;
- d) designare i propri rappresentanti nel Consiglio Generale USR nella misura prevista dalle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto della Cisl ed integrare eventualmente i propri rappresentanti nello stesso, qualora in sede di Congresso USR gli eletti indicati dalla FNP non raggiungano il quorum previsto.

Il Consiglio Generale nomina su proposta della Segreteria Regionale, sentito il Coordinamento Donne, la responsabile del Coordinamento stesso, che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale, ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale previste nel presente Statuto, salvo quelle previste a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.



Articolo 18

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria Regionale e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale, ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Regionale.

Capitolo X: Il Comitato Esecutivo

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto. La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione. Esso si riunisce almeno ogni 2 (due) mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o, su richiesta, di almeno 1/3 dei propri componenti. È presieduto dal Segretario Generale. Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale, fissandone l'Ordine del Giorno. Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 20

Il Comitato Esecutivo FNP CISL Lombardia ha il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio Generale. In particolare:

- a) coordina le attività sindacali e organizzative di interesse regionale;
- b) delibera le azioni sindacali generali;
- c) nomina ed indica i rappresentanti sindacali in Enti e Commissioni regionali dove sia richiesta la rappresentanza della categoria;
- d) discute e approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della FNP Lombardia e, nella prima riunione successiva alla decisione, ne dà dettagliata informazione al Consiglio Generale;
- e) convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno;
- f) approva il Regolamento per il trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli operatori della FNP Regionale.



Articolo 21

Il Comitato Esecutivo, per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento. Analoga procedura si applica pure alle strutture periferiche.

Capitolo XI: La Segreteria Regionale

Articolo 22

La Segreteria Regionale, anche sulla base di quanto previsto nel presente Statuto, può essere così composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dall'eventuale Segretario Generale Aggiunto;
- c) dai Segretari Regionali;

eletti dal Consiglio Generale, al proprio interno, in successive e separate votazioni.

Il Consiglio Generale fissa il numero dei componenti la Segreteria ~~secondo le esigenze funzionali.~~

→ SOSTITUIRE "SECONDO LE ESIGENZE FUNZIONALI" nel limite massimo definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FNP CISL Nazionale.

Articolo 23

La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche istituzioni regionali; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, gestendo politicamente le decisioni degli organi deliberanti. Essa risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione. Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Regionale, relativo all'Amministrazione del patrimonio della FNP Lombardia e di ogni altra attività economico-finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa.

La Segreteria Regionale predispone per il Congresso la relazione programmatica della Federazione e le linee di politica delle risorse da sottoporre al Consiglio Generale.

Essa interviene in prima istanza a comporre ogni conflitto insorgente all'interno della FNP Lombardia.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale



della FNP Lombardia; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti. I Segretari Regionali hanno la responsabilità dei diversi settori di attività, avendone ricevuta apposita delega dal Segretario Generale.

AGGIUNGERE DOPO GENERALE:

Le Segreterie, a tutti i livelli, sono impegnate ad elaborare con i Coordinamenti Donne progetti di lavoro in ambito sindacale ed organizzativo affidandone l'operatività ai coordinamenti stessi e prevedendo i necessari finanziamenti e le conseguenti verifiche dei risultati.

PARTE IV
INCOMPATIBILITÀ – ELEGGIBILITÀ E
COOPTAZIONI

Capitolo XII: Incompatibilità
Articolo 24

Per affermare l'assoluta autonomia della FNP CISL della Lombardia nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della FNP, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco e di proboviro, a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, in associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alle Assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali. Per i livelli sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, in Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati: in partiti, movimenti e formazioni politiche ed in associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Il Comitato Esecutivo è, inoltre, competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere e/o a conservare altri incarichi non derivanti da designazione sindacale.



Articolo 25

Le cariche di componente la Segreteria della FNP a livello regionale e territoriale sono incompatibili con l'esercizio della libera professione, di attività lavorativa dipendente o autonoma.

Capitolo XIII: Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 26

I soci con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione possono accedere agli organi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno due anni (24 mesi) alla CISL. I due anni (24 mesi) in questione debbono essere considerati quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura. La elezione a componenti degli organi direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura FNP non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono i componenti dei suddetti organi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale e rende concreto il valore della solidarietà.

Articolo 27

Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 10% dei Consiglieri. Ai vincoli riguardanti la cooptazione previsti nel precedente comma, si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirli con coloro i quali, in sede di Congresso, hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.



PARTE V

LE ARTICOLAZIONI FEDERALI PERIFERICHE

Capitolo XIV: Le strutture regionali e territoriali

Articolo 28

La FNP Lombardia si articola in FNP Territoriali e, ai due livelli, ne costituiscono istanza congressuale. Le FNP Territoriali si articolano in strutture di base denominate RLS (Rappresentanze Locali Sindacali), a livello zonale, distrettuale, intercomunale e comunale, che non costituiscono istanza congressuale. Esse hanno il compito di eleggere i delegati al Congresso Territoriale. La rete delle RLS assicura un riferimento a tutti gli iscritti alla FNP per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi. Le RLS operano in sintonia con la FNP Territoriale per le attività sindacali di competenza e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale. Le norme riguardanti le modalità organizzative e funzionali delle RLS sono definite dai Regolamenti regionale e territoriali. Le strutture territoriali possono articolarsi anche in Strutture zonali, quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le strutture zonali non costituiscono istanza congressuale. Le FNP Regionali per il territorio di propria pertinenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione, sulle materie di competenza primaria della Regione.

Articolo 29

Le FNP Territoriali fanno parte rispettivamente delle Unioni Sindacali Territoriali della CISL di riferimento.

Articolo 30

Le FNP Territoriali sono dirette dai rispettivi Consigli Generali, composti da un numero di componenti in rapporto alle esigenze locali, garantendo comunque che il numero degli eletti non può essere inferiore alle presenze di diritto dei Consigli stessi, secondo le norme del Regolamento di attuazione.

Articolo 31

Nell'ambito di ogni Regione sono costituite, su delibera del Consiglio Generale della FNP Regionale, le FNP Territoriali.

Sono organi delle FNP Territoriali:

a) il Congresso Territoriale;

b) il Consiglio Generale Territoriale; c) il Comitato Esecutivo Territoriale; d) la Segreteria Territoriale; e) il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, sono stabilite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 32

Nell'ambito di ogni FNP Territoriale, su delibera del Consiglio Generale Territoriale, sono costituite le RLS. Le competenze e le modalità di funzionamento sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello stesso.

PARTE VI GESTIONI STRAORDINARIE FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XV: Il commissariamento delle strutture

Articolo 33

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto, sia su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e confederali da parte delle strutture della Federazione, sia nel caso di grande inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della Federazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi della Struttura e la nomina di un commissario.

Negli stessi casi di cui al 1° comma, il Comitato Esecutivo, può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture ai vari livelli dal diritto di partecipazione agli organismi territoriali di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 (quattro) mesi.

Articolo 34

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo precedente può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Il commissariamento "ad acta" può essere deciso, sempre con il rispetto delle relative norme, dalle FNP Regionali nei confronti di una FNP Territoriale, previa acquisizione dell'obbligatorio parere



favorevole della Segreteria Nazionale.

Articolo 35

Rispetto ai provvedimenti, di cui ai precedenti articoli, la FNP CISL Lombardia è, comunque, competente in prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori d'istruzione, di contestazione e di definizione delle motivazioni, relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello territoriale.

Capitolo XVI: La reggenza

Articolo 36

Allorché un organismo regionale o territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e non sia possibile, temporaneamente, provvedere alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria del livello superiore che venga loro inviato un reggente, che può essere estraneo allo stesso organismo.

La reggenza cessa al Congresso ordinario, ma può cessare anche precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Federazione Nazionale.

Capitolo XVII: Contribuzione e tesseramento

Articolo 37

L'adesione alla FNP si realizza a mezzo di un quota contributiva annua, in misura percentuale alla pensione.

Articolo 38

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stampare esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del pensionato all'organizzazione sindacale.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completa, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.



Capitolo XVIII: Patrimonio

Articolo 39

Il patrimonio della FNP Lombardia è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della FNP Lombardia o presso le strutture periferiche, dei quali beni deve essere tenuto aggiornato l'inventario.

Per le Strutture Regionali e Territoriali vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati o gruppi di associati o le strutture aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 40

La FNP della Lombardia risponde di fronte ai terzi ed alla Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Regionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Articolo 41

Le strutture periferiche della FNP Lombardia, o le persone che la rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa, chiedere di essere sollevati nella responsabilità dai livelli superiori.

Articolo 42

Il potere di disporre dei fondi sociali depositati presso gli Istituti di Credito è affidato al Segretario Generale Regionale, con firma congiunta del Segretario Regionale incaricato dell'Amministrazione.



Articolo 43

I controlli di natura funzionale e finanziario amministrativa nei confronti delle strutture territoriali costituiscono, senza assunzione di corresponsabilità, la normale attività di assistenza propria della FNP Lombardia, la quale assicura in tal modo anche l'unità di indirizzo e la necessaria garanzia circa il conseguimento dei fini istituzionali. La FNP Regionale è tenuta all'esercizio di tali verifiche, così come lo sono le FNP Territoriali nei confronti delle proprie articolazioni.

PARTE VII
I RAGGRUPPAMENTI TECNICI

Capitolo XIX: Raggruppamenti Tecnici

Articolo 44

Nell'ambito della FNP della Lombardia sono costituiti i Raggruppamenti Tecnici. Le norme per le attività, le competenze e il funzionamento in genere degli stessi, sono fissate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

PARTE VIII
MODIFICHE E ADEGUAMENTI STATUTARI,
POTERE REGOLAMENTARE E NORME
TRANSITORIE

Capitolo XX: Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 45

Le modifiche al presente Statuto possono essere adottate soltanto dal Congresso e possono essere proposte:

- (a) dal Congresso stesso su richiesta scritta del 50% più uno dei delegati;
- (b) dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- (c) dalle FNP Territoriali su deliberazione dei propri organi direttivi presa a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Articolo 46

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione consiliare con l'incarico di esaminare e coordinare le eventuali proposte di modifica



pervenute dagli organi delle FNP Territoriali ed insieme di proporre essa stessa correzioni e modifiche allo Statuto regionale.

Le proposte di modifica delle FNP Territoriali devono essere inviate alla Commissione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettuazione del Congresso. Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso, decide il Consiglio Generale a maggioranza dei presenti. La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettuazione del Congresso, proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso FNP Lombardia si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XXI: Regolamento di attuazione

Articolo 47

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto deve essere deliberato ed essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Capitolo XXII: Coordinamento Donne

Articolo 48

~~In ogni struttura di livello congressuale è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.~~

→ SOSTITUIRE INTERO ARTICOLO 48 CON:
Nelle strutture Regionali, Territoriali e nelle RLS è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.



Capitolo XXIII: Norma finale

Articolo 49

Le Federazioni Regionali e Territoriali devono adeguare i propri Statuti e Regolamenti di attuazione degli stessi, nelle parti che dovessero risultare in contrasto con quelli Nazionali.

Gli adeguamenti devono essere adottati dai Consigli Regionali e Territoriali, subito dopo il Congresso Nazionale FNP e quello Confederale (art. 55 Statuto Confederale).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari della Confederazione e della Federazione Nazionale Pensionati. Le norme in contrasto sono nulle.